

**Statuto Istituto Superiore di Studi Musicali "A. Peri"
Reggio Emilia**

STATUTO

**Testo approvato dal Consiglio comunale
con deliberazione consiliare n. 5145 del 17.3.2006**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

- Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione
- Art. 2 - Finalità dell'Istituzione
- Art. 3 - Criteri guida
- Art. 4 - Principi dell'attività istituzionale

TITOLO II – FONTI NORMATIVE

- Art. 5 - Statuto
- Art. 6 – Autonomia regolamentare
- Art. 7 – Regolamento generale dell'Istituzione
- Art. 8 – Regolamento Didattico
- Art. 9 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
- Art. 10 – Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi
- Art. 11 - Regolamento degli studenti
- Art. 11 bis – Regolamento di organizzazione degli uffici

TITOLO III – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

- Art. 12 – Definizione e funzioni
- Art. 13 - Il Presidente
- Art. 14 - Il Direttore
- Art. 15 - Il Consiglio d'Amministrazione
- Art. 16 - Consiglio Accademico
- Art. 17 - Il Collegio dei Revisori
- Art. 18 - Il Nucleo di valutazione dell'Istituzione
- Art. 19 - Collegio dei Professori
- Art. 20 - Consulta degli Studenti

TITOLO IV - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

- Art. 21 – Corsi di studio

TITOLO V – STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E DELLA RICERCA

- Art. 22 – Biblioteca "Armando Gentilucci"
- Art. 23 – Strumenti musicali
- Art. 24 - Contratti e convenzioni

TITOLO VI – UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 25 – Principi e criteri direttivi
 - Art. 26 – Incarico e attribuzioni del Direttore Amministrativo
- ### **TITOLO VII – DISPOSIZIONI PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 27 – Statuto e regolamenti
- Art. 28 – Funzionamento degli Organi
- Art. 29 – Acquisizione di pareri
- Art. 30 – Incompatibilità

Statuto
Istituto Superiore di Studi Musicali "A. Peri"
Reggio Emilia

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione

1. L'Istituto Musicale "A. Peri", pareggiato ai Conservatori di Stato dal Ministero della Pubblica Istruzione fin dal 1972, è Istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 21.12.1999, n°508 nell'ambito delle istituzioni di alta cultura ai sensi dell'art. 33 della Costituzione .
2. L'Istituto Superiore di Studi Musicali "A. Peri" di Reggio Emilia, di seguito denominato Istituzione, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca artistica e musicale e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 508/1999, art. 2, comma 4.
3. L'Istituzione è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.
4. L'Istituzione persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti, delle famiglie e di tutto il personale ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.

Art. 2 - Finalità dell'Istituzione

1. L'Istituzione, nel perseguire e garantire le finalità statutarie:
 - a) istituisce corsi e attività formative e scientifiche nel settore musicale di cui all'art. 2 co.5 della legge 508/1999, con offerta qualificata che tiene conto delle tradizioni culturali, delle peculiarità del territorio e delle esigenze del mondo del lavoro.

- b) in tutte le fasce degli studi garantisce la libera attività di docenza e di ricerca e il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale
- c) corrisponde, anche mediante intese con altre istituzioni, pubbliche o private, alle necessità di promozione e di sviluppo territoriale della educazione e della formazione musicale di base in quanto ritenute fondamentali risorse di arricchimento culturale dei cittadini, come anche riconosciuto dai principi e norme dell'Unione Europea.
- d) promuove, anche mediante l'incremento del proprio patrimonio strumentale e della biblioteca, le attività di studio e di ricerca nelle diverse aree di interesse musicale (vocale e strumentale, pedagogico-didattico, compositivo e musicologico) tenendo conto delle evoluzioni operate nel sapere contemporaneo e delle conoscenze sviluppate anche dalle nuove tecnologie
- e) favorisce la produzione musicale in modo strettamente correlato alle esigenze di formazione professionale degli studenti e a quelle culturali del territorio
- f) predispone e organizza i propri servizi realizzando anche gli interventi di propria competenza per il diritto allo studio ai sensi dell'art. 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia con riferimento alle leggi della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3 – Criteri guida

1. L'Istituzione assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza e di efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

Art. 4 – Principi dell'attività istituzionale

1. L'Istituzione uniforma la propria attività ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza.
2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Cura la formazione del personale tecnico – amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione dell'Istituzione.

TITOLO II

FONTI NORMATIVE

Art. 5 – Statuto

1. Il presente Statuto - adottato ai sensi degli artt.114 e 118 della Costituzione, della legge 21.12.1999, n. 508 e del D.P.R. 28.02.2003, n. 132 - disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Istituzione.
2. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio Accademico ed il Collegio dei Professori.
3. Il Consiglio Accademico può presentare proposte di modifica dello Statuto al Consiglio di Amministrazione.
4. Le modifiche dello Statuto, dopo l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica sono emanate dal Presidente con proprio decreto.

Art. 6 – Autonomia regolamentare

1. L'Istituzione nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario nell'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali, nel rispetto dello Statuto e delle altre norme che ne disciplinano l'esercizio.
2. L'Istituzione, in particolare si dota dei seguenti Regolamenti:
 - a) Regolamento didattico
 - b) Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità,
 - c) Regolamento generale
 - d) Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi,
 - e) Regolamento degli studenti
 - f) Regolamento per la gestione della biblioteca "Armando Gentilucci" di cui al successivo Titolo V
 - g) Regolamento per la gestione e il prestito degli strumenti musicali di cui al successivo
 - h) Titolo V
 - i) Regolamento di organizzazione degli uffici

Art. 7 – Regolamento generale dell'Istituzione

1. Il Regolamento generale dell'Istituzione detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Istituzione salvo quanto di competenza dei Regolamenti di cui agli articoli seguenti. In particolare il Regolamento generale dell'Istituzione fissa:

- a) le modalità per l'elezione degli organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali;
 - b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - c) le norme per l'organizzazione e il funzionamento del nucleo di valutazione previsto dal presente Statuto;
1. Il Regolamento generale dell'Istituzione è adottato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio Accademico ed emanato con decreto del Presidente.

Art. 8 – Regolamento Didattico

1. Il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento degli studi e di tutte le altre attività formative previste dal presente Statuto e di tutti i corsi per i quali l'Istituzione rilascia titoli di studio. Si ispira agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'Istituzione e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, e definisce curricula coerenti e adeguati agli standard qualitativi stabiliti dalla legge.
2. Il regolamento didattico disciplina altresì le modalità e i criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici nonché dell'attività complessiva dell'istituzione.
3. Il Regolamento didattico è approvato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ovvero, nel caso in cui non sia stato ancora costituito il Consiglio Accademico, dal Collegio dei Professori integrato con due rappresentanti degli studenti previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Regolamento, dopo la fase di controllo ministeriale, è emanato con decreto del Presidente.

Art. 9 – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'art. 2, comma 4, della legge 508/99, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Disciplina inoltre le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione.
2. Il Regolamento è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
3. Il Regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 10 – Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'Istituzione in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
2. Tale regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è emanato con decreto del Presidente.

Art. 11 – Regolamento degli studenti

1. Il Regolamento degli Studenti disciplina le modalità di partecipazione della componente studentesca alle attività e alla vita dell'Istituzione e stabilisce criteri e modalità di elezione e di organizzazione della Consulta
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti, ed è emanato con decreto del Presidente.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 12 – Definizione e funzioni

1. Sono organi di governo e di gestione dell'Istituzione:
 - a) il Presidente
 - b) il Direttore
 - c) il Consiglio di Amministrazione
 - d) il Consiglio Accademico
 - e) il Collegio dei Revisori
 - f) il Nucleo di valutazione
 - g) il Collegio dei Professori
 - h) la Consulta degli Studenti
2. I componenti degli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. I compensi spettanti agli organi di cui al comma 1 sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono carico del bilancio dell'Istituzione.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo che per le collaborazioni e le attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica; per tale tipo di collaborazioni e attività la rappresentanza legale spetta al Direttore.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro, sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro. Il Comune può formulare al Ministro le proprie indicazioni per la designazione della terna di soggetti.
4. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 3 entro il termine di 30 giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
5. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Istituzione, salvo che per le collaborazioni e le attività di cui al comma. 1 del presente articolo.

Art. 14 – Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio accademico.
2. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
3. Il Direttore qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
4. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
5. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, nonché dagli, dagli accompagnatori al pianoforte tra i docenti anche di altre Istituzioni in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7. lett. a) della legge 508/99.
6. In prima applicazione del presente Statuto e fino all'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione nonché dagli accompagnatori al pianoforte tra i docenti in possesso di requisiti di comprovata esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
7. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli art. 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
8. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un Vice – Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento con esclusione delle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

Art. 15 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un Docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche, scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, - tenuto conto delle esigenze di sviluppo della cultura musicale espressa dal territorio, con particolare riferimento agli Enti di governo del territorio - stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo Statuto, il Regolamento generale dell'Istituzione, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento di organizzazione degli uffici di cui all'art. 25, ed il Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi
 - b) definisce in attuazione del piano di indirizzo di cui al successivo art. 16 co. 4 lett. a) la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - c) approva il bilancio annuale di previsione e le relative variazioni in coerenza con gli indirizzi di sviluppo dell'Istituzione precedentemente approvati e attribuisce le risorse ai singoli centri di costo;
 - d) approva il bilancio consuntivo;

- e) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche, di produzione e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - f) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di produzione e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera e) è approvata dal Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e Delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica.
 8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
 9. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 16 – Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri.
2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) quattro docenti eletti dal corpo docente
L'elettorato attivo spetta ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte di ruolo ed ai titolari di supplenza annuale.
L'elettorato passivo spetta ai docenti di ruolo e agli incaricati in posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale del mandato.
Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale dell'Istituzione.
 - b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
3. Il Consiglio Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca dell'Istituzione, nel quadro degli indirizzi concordati col Consiglio di Amministrazione. Promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'alta formazione artistica e musicale, con Università, scuole pubbliche e private e centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive. Il Consiglio accademico è costituito con decreto del Presidente
4. Spetta in particolare al Consiglio Accademico:
 - a) determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento e valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei professori;
 - b) assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione
 - d) deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99 il regolamento didattico dell'Istituzione e il regolamento degli studenti sentita la Consulta degli studenti;
 - e) esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. e) della L. 21.12.1999 n. 508;
 - f) proporre, salvo le prerogative di ordine finanziario proprie del Consiglio di Amministrazione le modalità di convenzionamento con altre istituzioni scolastiche e universitarie, con altri enti pubblici e privati in conformità ai Regolamenti di cui all'art.2, comma 7, lett,d) e g) della L. 508/1999, nonché i progetti di interscambio artistico, didattico e di ricerca svolti anche in ambito comunitario,
 - g) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal D.P.R. 132/2003 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comune di Reggio Emilia può formulare le proprie indicazioni al Ministro per la designazione di uno dei due componenti.
2. I componenti del collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 18 – Nucleo di valutazione interna dell'Istituzione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la

- relazione è trasmessa al Sindaco e al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituzione assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

Art. 19 – Collegio dei professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i Docenti in servizio presso l'Istituzione e dagli accompagnatori al pianoforte. Esso:
 - a) ha funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico;
 - b) esprime parere sullo Statuto e sulle relative modifiche, sul Regolamento generale dell'Istituzione, sul Regolamento didattico.
2. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e tutte le volte che ne facciano richiesta la metà più uno dei propri membri.

Art. 20 – Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti
2. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del DPR 132/2003. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti
4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta

TITOLO IV

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 21 – Corsi di studio

1. L'Istituzione organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento Didattico.
2. L'Istituzione organizza corsi di formazione musicale di base disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli studenti iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. Gli ordinamenti didattici dei corsi di formazione musicale di base, saranno disciplinati da appositi regolamenti didattici e adegueranno i programmi di studio e i livelli di preparazione degli studenti agli standard d'accesso ai corsi.
3. I corsi di formazione musicale di base nell'ambito dell'istruzione secondaria potranno essere attivati o mantenuti mediante convenzioni con le scuole medie e con le scuole secondarie superiori e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, progetti didattici e percorsi scolastici integrati, in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della L. 508/1999.

TITOLO V

STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E DELLA RICERCA

Art. 22 –Biblioteca “Armando Gentilucci”

1. L'Istituzione promuove l'acquisizione, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico e di supporti multimediali e provvede a renderli fruibili sia per le attività didattiche e di ricerca dei Docenti e degli Studenti sia per il pubblico.
2. Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da un Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Consiglio accademico.

Art. 23 Strumenti Musicali

1. L'Istituzione promuove l'acquisizione, la conservazione e la manutenzione degli strumenti musicali in dotazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare annualmente adeguate risorse secondo le disponibilità di bilancio e le necessità delle attività didattiche.
2. Il prestito degli strumenti è disciplinato da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Consiglio accademico.

Art. 24 – Contratti e convenzioni

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici l'Istituzione, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento didattico e dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, promuove ogni forma di collaborazione con Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, Università italiane e straniere, scuole primarie e secondarie, istituzioni private attraverso intese programmatiche, contratti e convenzioni

TITOLO VI

UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25 – Principi e criteri direttivi

1. Con apposito Regolamento, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione;
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione;
3. L'Istituzione conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità e imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa.
4. La materia disciplinare relativa al personale non docente è rinviata alle disposizioni contrattuali vigenti

Art. 26 – Incarico e attribuzioni del Direttore Amministrativo

1. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva. L'incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Direttore Amministrativo, è a capo degli Uffici e dei Servizi dell'Istituzione e cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa dell'Istituzione.
3. Il Direttore Amministrativo in particolare:
 - a) cura l'acquisizione delle entrate del bilancio;
 - b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Istituzione, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal regolamento d'Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - d) è altresì responsabile delle attività svolte dagli uffici e alla realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
 - e) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
 - g) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale non docente;
 - h) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori nell'ambito delle procedure di spesa di sua competenza con l'esclusione di quelli per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Istituzione;
4. Il Direttore amministrativo può nominare un responsabile amministrativo cui delegare parte delle competenze di cui al comma 3 e l'eventuale sostituzione in caso di propria assenza o impedimento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 – Statuto e regolamenti

1. In sede di prima applicazione:
 - a) Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia sentito il Collegio dei professori e i due rappresentanti degli studenti;
 - b) Il Regolamento didattico di Istituto è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti;
 - c) Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, è deliberato dal Consiglio di amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

- d) Lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi sono deliberati e trasmessi ai Ministeri competenti secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003.
- e) Il Regolamento didattico dell'Istituzione è trasmesso entro novanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge 508/99, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo;
- f) i regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico;

Art. 28 – Funzionamento degli Organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale dell'Istituzione e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi, devono attenersi ai seguenti principi:
 - a) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo già in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Presidente;
 - b) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato con esclusione dei componenti di nomina ministeriale e di diritto;
 - c) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi.

Art. 29 – Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 30 – Incompatibilità

1. I componenti eletti nel Consiglio Accademico non possono anche essere membri del Consiglio di Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno **17/03/2006** e che vi resterà sino al **01/04/2006**, a norma dell'art. 124, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, lì **17/03/2006**

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La sujestesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 è divenuta esecutiva, in seguito alla pubblicazione all'albo Pretorio di questo Comune, in data **28/03/2006**.

Reggio Emilia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
